

Patto di gestione della lite in contratti assicurativi di R.C.G.

di Domenico Caiafa

Contenuto, validità ed effetti. Violazione dello stesso da parte dell'assicurato

La clausola che disciplina la “gestione della lite” nei contratti assicurativi di r.c.g. costituisce una tipica pattuizione, ritenuta valida dalla dottrina e dalla giurisprudenza, recepita, ormai, da inveterata prassi con uniforme terminologia, tratta dalle condizioni generali di riferimento ANIA (poi, inserita anche nei contratti di r.c. auto).

Il patto di “gestione della lite” non è *vessatorio*: donde, la mancanza di necessità di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (in dottrina: *La Torre, de Strobel*; in giurisprudenza: ex multis, Cass. 7.6.95 n. 6367 “*le clausole uniformi della polizza di assicurazione della responsabilità civile che prevedono la comunanza della difesa dell'assicuratore e dell'assicurato nelle liti contro i terzi danneggiati non sono vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 c.c., perché non limitano il diritto di difesa dell'assicurato, risolvendosi nel conferimento di un potere di gestione che impegna l'assicuratore a sostenere le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla posizione dell'assicurato senza pregiudicare il suo diritto di far valere i limiti del massimale*”).

La *ratio* di tale previsione, ormai, ripetiamo, onnipresente nei contratti richiamati, va individuata nell'indiscutibile aumento del contenzioso e nella conseguenziale esigenza dell'assicurato di ottenere un tutela giudiziaria: vi è, altresì, un'ulteriore *ratio* – di pari importanza alla prima – che consiste nell'evitare duplicazioni di spese legali di causa laddove l'assicurato, convenuto in un giudizio, poiché nelle responsabilità indicate non vi è azione diretta, invece di chiamare in causa l'ente assicuratore, possa consentire allo stesso la gestione della vertenza, con un'unica difesa tecnica. L'azione diretta, infatti, costituisce un istituto di carattere *eccezionale* che deve essere espressamente previsto dal legislatore: ad es. legge 24.12.1969 n. 990 in tema di r.c.a. e legge 27.12.1977 n. 968 per la responsabilità obbligatoria dei cacciatori (nonché, *ad abundantiam*, per indirizzo dottrinario – *Giannini* – e giurisprudenziale: Trib. Salerno III sez. G.U. dott. Valitutti sent. n. 840/02, Cass. 18.7.02 n. 10418), laddove il ricorso *all'actio surrogatoria* ex art. 2900 c.c. per legittimare una *generale*

azione diretta del danneggiato, non ha trovato spazio giuridico.

Al fine di superare l'esigenza del patto di gestione della lite (che indubbiamente, almeno in dottrina, pone problemi di interpretazione), alcuni Autori auspicano, e pare che sia stato presentato un disegno di legge in tal senso, di vedere l'assicuratore *sempre* litisconsorte necessario nelle cause promosse dal danneggiato, rendendo processualmente ordinaria una situazione eccezionale, tentativo che mal si concilia con i principi del nostro diritto processuale (motivo per il quale tali intenzioni sono rimaste nell'ambito del “*de iure condendo*”).

La riconosciuta possibilità dell'intervento nel giudizio dell'assicuratore e la conseguenziale estromissione dell'assicurato, ex art. 108 c.p.c., al di là di osservazioni superficiali di una isolata dottrina, conferma, al contrario, la *ratio e la validità del patto di gestione della lite*.

Lo scopo dell'istituto, ovviamente, viene *felicemente conseguito* se non vi è contrasto tra ente assicuratore ed assicurato su questioni di operatività della garanzia e sull'esposizione extra-massimale laddove si contesti, nel comune interesse, la pretesa attrice: il patto di gestione della lite deve armonizzare gli interessi economici tra essi regolamentati e solo così costituisce “la sublimazione” e “la concretizzazione del contratto assicurativo” (auspicata in dottrina: *Agrizzi*),

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it